24/03

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

Ufficio Segreteria - tel. 0182/972210 - fax 0182/941870 - e-mail segreteria.bss@virgilio.it

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI SEDI DI LUOGHI DI LAVORO MUNICIPALI

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizione del divieto

Art. 3 – Compiti dei datori di lavoro

Art. 4 – Locali riservati ai fumatori – Caratteristiche

Art. 5 – Locali riservati ai fumatori – Compiti del datore di lavoro

Art. 6 – Locali riservati ai fumatori – Disposizioni per l'uso

Art. 7 – Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Pagamento delle sanzioni

Art. 10 – Norma finale

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della pubblica amministrazione, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro.

Art. 2
Definizione del divieto

1. Il divieto di fumare oggetto del presente Regolamento trova applicazione in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro municipali, compresi corridoi, atrii, vani scale, scantinati, ascensori e servizi igienici, indipendentemente dalla presenza di pubblico e a prescindere dalla attività lavorativa espletata.

2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro municipali dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.

3. Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1, comprese le eventuali imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi, ai quali andrà pure fornita una specifica informazione da parte dei Datori di Lavoro ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 626/1994.

Art. 3 -
Compiti dei Datori di Lavoro

1. I Datori di Lavoro provvedono a dotare ciascuna sede di competenza nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, di appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto, completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:

- "VIETARE FUMARE";
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni (ove non vi sia stata specifica nomina, il compito spetta al Datore di Lavoro della sede).

2. Nelle strutture con più locali, sono adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

3. Per ciascuna delle strutture di competenza dovranno essere nominati, con specifico ordine di servizio da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, gli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di contestare le infrazioni e di verbalizzarle. In mancanza di tale atto di nomina, il Datore di lavoro risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione e dovrà quindi attenersi a quanto

indicato nel seguente articolo 7. L'accertamento dei contravventori, per quanto riguarda gli amministratori, è affidata al Corpo dei Vigili Urbani.

4. Al documento di valutazione del rischio ex D.Lgs. 626/94 dovrà pure essere allegato l'atto formale di individuazione dei locali dove è consentito fumare, comprensivo della documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alle norme indicate nel Regolamento adottato ai sensi del comma 2° dell'art. 51 della Legge n° 3 del 16.01.2003.

Art. 4
Locali riservati ai fumatori - Caratteristiche

1. Il Direttore Generale o suo delegato, accertata la eventuale disponibilità degli spazi, può individuare nelle sedi di lavoro municipali, e con apposito provvedimento, specifici locali da riservare ai fumatori e come tali contrassegnati, adeguatamente separati dai locali limitrofi ed aventi i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. In mancanza di tale provvedimento non sono individuati locali destinati ai fumatori.

2. I locali riservati ai fumatori devono essere realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare.

3. Tali locali devono essere pienamente rispondenti ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 del D.P.C.M. 23.12.2003.

4. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al punto precedente non è idoneo quale "locale riservato ai fumatori" di cui all'art. 51 della Legge n° 3 del 16.01.2003 e, quindi, alla applicazione della connessa normativa.

Art. 5
Locali riservati ai fumatori - Compiti del Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro, per ciascuna sede di competenza, dovrà indicare nel documento di Valutazione del Rischio l'ubicazione e la rispondenza ai requisiti di legge dei locali da lui individuati e nei quali è consentito fumare.

2. Di quanto sopra dovrà essere data, a cura del Datore di Lavoro, apposita informativa al personale, agli utenti, nonché alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94.

Art. 6
Locali riservati ai fumatori - Disposizioni per l'uso

1. Fermo restando il pieno rispetto dei requisiti tecnici di cui al precedente articolo 3, i locali riservati ai fumatori devono rispondere anche alle prescrizioni che seguono.

2. La porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio.

3. Il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere oggetto di specifica valutazione, sentito anche il parere del Medico competente.

4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti, compreso il dato del numero massimo di persone, devono essere affisse e ben visibili all'interno del locale.

Art. 7
Compiti degli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione

1. Ai fini dell'appliazione del presente Regolamento, le procedure di accertamento, verbalizzazione e pagamento delle sanzioni pecuniarie sono quelle indicate dalla Legge 584/75 e alla Dir. P.C.M. 14.12.95 e s.m.i..

2. L'incaricato preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione viene dotato di apposito modulo di contestazione da redigere in duplice copia e del modello di pagamento del Ministero delle Finanzae 23 F. In caso di trasgressione questi procederà, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 (addetto al controllo e all'accertamento di violazioni amministrative), a compilare il modulo di contestazione e a darne copia, unitamente al modulo di pagamento 23 F, al trasgressore. Sarà cura del trasgressore comunicare al Comando P.M. l'avvenuto pagamento della sanzione.

3. L'incaricato che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione al Comando di Polizia Municipale. Tale ufficio, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dall'accertamento, presenterà rapporto al Prefetto per i provvedimenti del caso.

4. L'incaricato provvederà ad accertare la violazione e a verbalizzarla con le modalità di cui all'allegato modello e relative istruzioni.

5. In alcun modo l'operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Art. 8
Sanzioni

1. Ai trasgressori al divieto previsto dall'art. 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell'art. 7 della Legge 584/75 e sue successive modificazioni. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

2. Ai Dirigenti che non ottemperino alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 6 si applicano le sanzioni di cui al comma 2° dell'art. 7 della Legge 584/75 e s.m.i. Tale importo è

aumentato della metà qualora la violazione sia avvenuta nei locali nei quali gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, o non siano condotti in maniera idonea, o non siano perfettamente efficienti.

3. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione, che non curino l'osservanza del divieto di fumo, si applicano le medesime sanzioni di cui al punto precedente.

4. E' ammesso il pagamento della sanzione ridotta (pari al doppio del minimo), qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione.

5. Ai dipendenti trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1 dell'art. 5 si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Enti Locali vigenti all'atto della contestazione.

Art. 9
Pagamento delle sanzioni

1. Le sanzioni vanno pagate tramite il modello F 23 allegato al modulo di contestazione della contravvenzione. In nessun caso l'operatore incaricato alla contestazione dell'infrazione potrà riceverne il relativo pagamento. Il modello F 23 potrà essere pagato:

a) direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'Ente;
b) presso la propria banca.

2. E' ammesso il pagamento anche tramite bollettino postale intestato al servizio di riscossione dell'Ente.

Art. 10
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio dalle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.-

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

Ufficio Segreteria 0182-972210 – fax 950695

Testo definitivo del regolamento comunale **"DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI CHIUSI SEDI DI LUOGHI DI LAVORO"** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° **6** del **07.02.2005**.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **09 MARZO 2005** al **24 MARZO 2005** ai sensi dell'art. 10 comma 5° dello Statuto Comunale.-

AP-296/05

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe RATTO